

REPERTORIO N. \_\_/21\_\_

**COMUNE DI UTA**                      **Città Metropolitana di Cagliari**

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI: PIANO**

**STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I**

**"SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - CREAZIONE NUOVO**

**POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI UTA. CUP:**

**H25E17000010006 - CIG: 8894472E7A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilavent\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Uta e nella

Sede Municipale sita in Piazza S'Olivariu, avanti a me Dott.ssa Antonella

Marcello, Segretario Comunale, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti

nei quali è parte il Comune, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i

componenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno

rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

Da una parte l'Ing. Marcello Figus nato a Cagliari il 13 luglio 1976, Codice

Fiscale: FGSMCL76L13B354M, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici -

Tutela del Territorio del Comune di Uta, che interviene nel presente atto in

nome e per conto del Comune di Uta (avente C.F. 80009610926) ove

domicilia per ragioni d'ufficio e che rappresenta in forza dell'art. 109, comma

2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 4 del

01/02/2021 (di nomina di responsabile di servizio) di seguito nel presente atto



a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 2 della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, sulla piattaforma elettronica del CAT Sardegna, come da verbale di gara in data \_\_\_\_\_, approvato dal Responsabile dell'Area LL.PP. - Tutela del Territorio con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_ c.f./P.Iva \_\_\_\_\_, che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_ per cento (diconsi \_\_\_\_\_);

l'ufficio contratti ha effettuato le dovute verifiche, con esito regolare, previste sui requisiti dichiarati in sede di gara e ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.

sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento, come prescritto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il contratto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1- Oggetto e ammontare del contratto**

L'Amministrazione Aggiudicatrice, in esecuzione dei provvedimenti citati in

premessa, affida a \_\_\_\_\_ con sede a

\_\_\_\_\_, c.f./P.Iva \_\_\_\_\_, l'appalto dei lavori di:

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE

I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - CREAZIONE NUOVO POLO

SCOLASTICO NEL COMUNE DI UTA. CUP: H25E17000010006 - CIG:

8894472E7A;

L'Importo contrattuale, tenuto conto del ribasso del \_\_\_\_%

(\_\_\_\_\_percento) offerto in sede di gara d'appalto,

ammonta ad euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro

\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_), comprensivo degli oneri

per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro \_\_\_\_\_

(diconsi euro \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_), degli

arredi pari a euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro

\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_), oltre I.V.A. di legge, ed

è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di

appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione

finale.

### **Articolo 2 – Allegati al contratto**







autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 55 del CSA e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 55 del CSA per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 55 succitato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.   |  |
|  | b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.   |  |
|  | 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  |  |
|  | 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.   |  |
|  | 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti. |  |
|  | 7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), e al comma 4, sono estese fino a 36 (trentasei) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 56; a tale scopo:   |  |





In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato.

#### **Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui agli artt. 55 e 56 del Capitolato.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui agli artt. 16 e 17 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 (dieci) per cento e le spese generali nella misura del 15 (quindici) per cento e calcolando, sul



direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

#### **Art. 11 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

#### **Art. 12 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo**

E' facoltà del Comune di Uta apportare modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Laddove il Comune di Uta richieda all'Appaltatore modifiche rispetto agli importi di cui al precedente art. 1 del presente contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà, laddove le ulteriori prestazioni trovino riscontro nelle voci dell'elenco prezzi unitari sottoscritto dalle parti, sulla base dei prezzi in esso contenuti. Laddove tali ulteriori prestazioni non trovino, invece, riscontro nell'elenco prezzi unitari succitato, i prezzi saranno desunti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Sardegna vigente al momento dell'attivazione dell'opzione, applicando ai prezzi indicati nel Prezzario il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore di cui all'art. 1 del presente contratto. Ove, infine, tali prestazioni non trovassero riscontro nel Prezzario dei Lavori pubblici della



	Se richiesto, l'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto	
	previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,	
	l'anticipazione può essere incrementata fino al 30% compatibilmente con le	
	disponibilità finanziarie dell'Ente.	
	Il Comune di Uta erogherà all'Appaltatore l'anticipazione di cui al comma 1	
	entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.	
	L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non	
	procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle	
	somme restituite sono dovuti al Comune di Uta gli interessi corrispettivi al	
	tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla	
	costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo	
	35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà	
	prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta	
	scritta del Comune di Uta e riportare la firma di un soggetto autorizzato.	
	L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel	
	corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte	
	del Comune di Uta , che avverrà con le modalità di cui al successivo comma.	
	L'anticipazione erogata dal Comune di Uta viene compensata sui pagamenti	
	relativi ad ogni stato avanzamento lavori previsto dall'art. 39 del Capitolato	
	nella misura del 50% dell'anticipazione medesima, fino alla concorrenza del	



- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;
- c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, l'importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è

contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

### **Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 55 ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 28, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 55;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al

fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

**formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55.

2. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 52, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all'articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare

pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

#### **ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a

disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.









non potrà essere imputabile al Comune di Uta e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 18 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori.

Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento all'intervento sostitutivo del Comune di Uta in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

In tutti i casi di pagamento diretto il Comune di Uta, prima di liquidare le somme dovute, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e

	ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;	
	c) si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Uta ed alla Prefettura di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.	
	Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.	
	La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.	
	Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.	

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

Per l'Impresa \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ a

\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, codice fiscale

\_\_\_\_\_;

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

Banco \_\_\_\_\_ - IBAN: \_\_\_\_\_;

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Uta eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Impresa capogruppo.

#### **Art. 18 - Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, per causa imputabile al Comune di Uta, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

**Art. 19 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto**

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore, a tal fine, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta al Comune di Uta specificando le attività che intende subappaltare, nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta, l'impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel suddetto art. 105.

Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, la Stazione appaltante richiederà all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 18 dell'art. 105 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

Il Comune di Uta, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a comunicare al Comune di Uta il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate al Comune di Uta eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Comune di Uta dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 20.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche di cui all'art. 1 del presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Articolo 20 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa**

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nelle seguenti ipotesi:



d'opera sia di collaudo finale. Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato ai sensi dell'art. 221 del D.P.R. n. 207/2010 e, più in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R. Il collaudo finale deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Uta; il silenzio del Comune di Uta protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune di Uta prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dal Comune di Uta. Resta nella facoltà del Comune di Uta richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 22 – Conto finale**

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, accertata l'ultimazione dei lavori, si procederà alla

compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall'art. 44 del Capitolato.

**Art. 23 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo**

Le fatture relative alla rata di saldo potranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:

- dopo la comunicazione, da parte del Comune di Uta, dell'esito positivo del collaudo, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 15;

Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione sopra indicata.

Il Comune di Uta effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno decorrente dall'esito positivo del collaudo, ai sensi dell'art.

113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 234, comma 2, del D.P.R.

n. 207/2010, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente

validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC

dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n.

50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture

ricevute dal Comune di Uta nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le

fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella

prevista dal comma 7 del precedente art. 15, o non siano conformi a quanto









dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, sarà costituito il Collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 della stessa legge e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

### **Art. 33 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e negli allegati le parti rinviano alle leggi vigenti in materia.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse e diritti sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo sarà assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007.

Il Responsabile dell'Area lavori pubblici del Comune di Uta attesta di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Uta.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero trentanove pagine complete e quante righe sin qui a video. Dell'atto stesso ho dato lettura

